

RESPONSABILITÀ

La Cassazione amplia il ruolo della magistratura contabile contro la cattiva gestione dei soldi pubblici, mentre la politica lo limita

La Corte dei conti giudica anche i privati

Anche i soggetti privati che in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo abbiano provocato un danno patrimoniale alle pubbliche finanze, come ad esempio coloro che abbiano beneficiato di un finanziamento pubblico finalizzato a incentivare un determinato settore e lo abbiano invece utilizzato per altri fini, possono essere chiamati innanzi alla Corte dei conti a risarcire il danno in tal modo arrecato alle finanze pubbliche, pur senza essere legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio.

È questo il principio estremamente innovativo affermato dalla sentenza n. 4511 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, del 1° marzo scorso, nella quale si è per la prima volta affermato, in sede di regolamento di giurisdizione, che possono essere assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti, ai fini del risarcimento del danno erariale subito dalle pubbliche finanze, non solo coloro che siano legati all'amministrazione danneggiata da un «rapporto di servizio» (e cioè gli amministratori e i dipendenti pubblici), come è accaduto finora, ma anche coloro che a qualsiasi titolo abbiano beneficiato di risorse pubbliche e che, anziché utilizzarle per il fine pubblico per il quale esse sono state erogate, le abbiano utilizzate per fini privati, o per altri fini, in tal modo provocando un danno economico alle finanze pubbliche.

• **Il principio.** In particolare, le Se-

Gli effetti

Cosa cambia dopo la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione

- Per il giudizio rileva la natura pubblica delle risorse finanziarie interessate dal danno patrimoniale
- Potranno essere convenuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti per risarcire il danno arrecato alle finanze pubbliche tutti i soggetti, pubblici o privati, a prescindere da un loro rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, dunque anche gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle Spa partecipate da enti pubblici
- Potranno essere convenuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti anche i soggetti privati che in qualsiasi modo arrecano un danno patrimoniale alle pubbliche finanze
- Con l'ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti anche a queste ipotesi si potrà effettuare una più efficace lotta agli sprechi delle risorse pubbliche da parte degli amministratori e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
- Potranno essere conseguiti meglio gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di sana e corretta gestione delle risorse pubbliche

zioni unite della Cassazione, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione in merito a una vicenda riguardante un imprenditore convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei conti per aver ricevuto finanziamenti pubblici per il conseguimento di un interesse pubblico, e cioè, per la realizzazione di un impianto di innevamento per lo sviluppo degli sport invernali a fini turistici, hanno affermato che «ormai il criterio per discrimi-

minare la giurisdizione ordinaria da quella contabile in materia di azione di responsabilità per danno erariale si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del denaro e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pa, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di



LA SENTENZA

Il criterio per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile in materia di azione di responsabilità per danno erariale si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del denaro e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pa, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile

Cassazione, Sezioni unite Civili, sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006

concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile.

• **Le conseguenze.** La sentenza è estremamente importante perché apre frontiere finora sconosciute per la giurisdizione della Corte dei conti. Mentre finora alla magistratura contabile potevano essere assoggettati solo amministratori e dipendenti pubblici, alla luce di questa sentenza della Suprema Corte di cassazione, anche i cittadini o le imprese private che beneficino di soldi pubblici, o che in qualsiasi modo arrecano un danno alle pubbliche finanze, possono essere chiamati a risarcire il danno stesso innanzi alla Corte dei conti.

La pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione avalla finalmente un orientamento giurisprudenziale già coraggiosamente affermato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Molise della stessa Corte dei conti con una sentenza nella quale si era affermato che «dopo l'evoluzione dell'ordinamento della pubblica amministrazione dovuta alle riforme degli ultimi anni e all'integrazione del diritto nazionale con il diritto comunitario, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti assume rilievo non tanto la sussistenza del rapporto di servizio fra l'autore del danno e l'amministrazione pubblica che lo ha subito, quanto la qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali si configura il danno patrimoniale subito dalle finanze pubbliche» (Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Regione Molise, 7 ottobre 2002, n. 234).

TOMMASO MIELE

La motivazione / Ampliamento della giurisdizione

Rileva la tipologia del danno e non chi lo ha commesso

La sentenza n. 4511 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione avvicina l'operato della Corte dei conti più aderente al dettato costituzionale. L'articolo 103, comma 2, della Costituzione assegna infatti alla magistratura contabile il ruolo di giudice del danno alla finanza pubblica, piuttosto che giudice del danno arrecato dagli amministratori e dei dipendenti pubblici alle amministrazioni di appartenenza in un'epoca in cui le pubbliche risorse non sono gestite più solo da tali soggetti.

Ridotti i casi di impunità per sprechi e illeciti

Su questa base, la pronuncia è destinata ad avere effetti sicuramente positivi nella lotta agli sprechi e ai casi di cattiva gestione delle pubbliche risorse.

• **I limiti precedenti.** In molti casi, finora, pur a fronte di evidenti casi di cattiva gestione di risorse pubbliche e di ingenti danni alle pubbliche finanze, gli autori del danno non potevano essere conve-

nuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno stesso perché mancava, con riferimento a essi, il «rapporto di servizio» con l'amministrazione pubblica danneggiata, soprattutto perché si trattava — e si tratta — il più delle volte di soggetti formalmente privati, in quanto amministratori o dipendenti di enti pubblici economici concessionari di servizi pubblici o di società partecipate dagli stessi enti pubblici appositamente create per la gestione di servizi pubblici. Analogamente non potevano essere convenuti in giudizio innanzi al giudice contabile i soggetti privati che beneficiavano di finanziamenti pubblici e impiegavano le somme ricevute per finalità diverse da quelle per le quali esse erano state erogate, perché anche con riferimento a essi mancava un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica danneggiata. In questo modo tali soggetti, pur avendo

sperserato anche ingenti somme di danaro pubblico, riuscivano di fatto a farla franca.

• **L'evoluzione.** Invero, già qualche tempo fa, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con due importanti pronunce avevano affermato la giurisdizione della Corte dei conti, rispettivamente, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici economici per le ipotesi di responsabilità amministrativa relative ai danni patrimoniali dagli stessi arrecati al patrimonio dell'ente (ordinanza 22 dicembre 2003, n. 19667), e nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle Spa partecipate dagli enti pubbli-

ci, come ad esempio, le municipalizzate, per le ipotesi di responsabilità amministrativa relative ai danni dagli stessi arrecati al patrimonio della società (sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899).

Con la sentenza del 1° marzo, le Sezioni unite civili sono andate oltre, riconoscendo sostanzialmente la giurisdizione della Corte dei conti anche in assenza del «rapporto di servizio», affermando che «il criterio per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile in materia di azione di responsabilità per danno erariale si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del denaro e degli scopi perseguiti».

• **Gli effetti.** Alla luce di questo principio, quindi, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti non sarà più rilevante il «rapporto di servizio» fra l'autore del danno e la pubblica amministrazione

danneggiata, che tante «zone franche» ha creato negli ultimi tempi, ma assumerà rilievo solo la qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali si configura il danno patrimoniale subito dalle finanze pubbliche. Per effetto di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, d'ora in avanti potranno essere convenuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti a risarcire il danno arrecato alle finanze pubbliche non solo gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle Spa partecipate da enti pubblici, ma anche i soggetti privati che in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo abbiano provocato un danno patrimoniale alle pubbliche finanze, come ad esempio coloro che abbiano beneficiato di un finanziamento pubblico erogato per un determinato fine pubblico e lo abbiano invece utilizzato per altri fini.

La pronuncia ridà vigore a un principio costituzionale

T.MIE.



SU INTERNET

I documenti del Lunedì
Il testo della sentenza 4511
delle Sezioni Unite Civili

www.isole24ore.com/norme